

Al presidente D'Alema, che ieri mi ha chiesto perché sia stato presentato un emendamento per Bergamo e non per Brescia, rispondo che vi sono numerosi ordini del giorno approvati dal consiglio provinciale di Bergamo e da altri enti locali della provincia che chiedono ai parlamentari di impegnarsi in questa direzione, e cioè di portare nelle sedi competenti tale questione.

Se vogliamo capire, siamo anche su una base diversa di discorso rispetto alla questione dell'autonomia regionale perché, se è vero che nell'ultimo comma dell'articolo 57 si prevede che con legge costituzionale possano essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per altre regioni, viene comunque preclusa la strada alla costituzione di nuove entità autonome, che potrebbero essere appunto le nuove province autonome.

Perché? Perché il mio emendamento 57.26, pur apparendo « semplice », non è assolutamente inconsistente. Esso è infatti caratterizzato dalla fermezza e dalla chiarezza di voler porre all'attenzione dei colleghi una questione che riteniamo importante. Il testo dell'emendamento, pur dovendo essere integrato con le procedure di attuazione di questa autonomia, sottolinea comunque nella sua integrità una questione che è fondamentale per la comunità bergamasca. Su tale questione peraltro vi è un accordo quasi unanime tra le forze politiche locali. Si è infatti costituito un comitato scientifico di cui fanno parte il professor Albertoni, il professor Rotelli (che è senatore del gruppo di forza Italia) ed altri professori universitari tra i quali vorrei citare il professor Bagnoli, che è stato senatore del PDS fino alla scorsa legislatura. Si sono uniti tutti assieme con lo scopo di predisporre, per la prima volta nella storia della Repubblica, il testo di una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare da far firmare ai 50 mila componenti della comunità bergamasca, da spedire successivamente a Roma con la richiesta di autonomia. Si tratta quindi di una questione molto sentita e ribadisco che vi

è un accordo quasi unanime tra le varie componenti della comunità bergamasca: anche i rappresentanti di forza Italia, per il Polo, hanno presentato questo tipo di richiesta di ordine del giorno nel consiglio comunale di Bergamo per la istituzione della provincia autonoma di Bergamo.

Avanziamo questa richiesta ai colleghi deputati, ben sapendo però che difficilmente Roma può ascoltare le esigenze di una città e di una provincia come Bergamo, che è troppo lontana e che è forse una realtà territoriale tenuta un po' meno in considerazione di altri organismi territoriali (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

LUCIANA FROSIO RONCALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Intende intervenire in dissenso dall'onorevole Stucchi, che ha parlato a nome del suo gruppo?

LUCIANA FROSIO RONCALLI. In realtà, Presidente, volevo aggiungere la mia firma in calce all'emendamento Stucchi 57.26.

PRESIDENTE. Allora, non è in dissenso dal suo gruppo.

LUCIANA FROSIO RONCALLI. Posso intervenire per un minuto?

PRESIDENTE. Se chiede di intervenire in dissenso dal suo gruppo, posso darle la parola; altrimenti no.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, riprendendo il filo del ragionamento precedente, questa mi sembra essere la prova provata di come, di passaggio in passaggio, si finisca nel grottesco!

Potrei anche pormi la domanda se si intenda istituire la provincia di Bergamo alta o di Bergamo bassa perché, a forza di entrare nei particolari, potremmo porci

pure quesiti di questo tipo. In realtà qui vi è un confronto tra un tentativo serio di pervenire alla costituzione di uno Stato federale ed alla esaltazione delle autonomie e la caricatura di proposte come quella contenuta nell'emendamento Stucchi 57.26, che non hanno nulla a che fare con la politica e con un processo costituente. Hanno solo a che fare con l'utilizzo del Parlamento per farsi un po' di propaganda e per fare un po' di folklore, fatto questo che esula però completamente dalla serietà dei lavori.

Ho inteso fare tale precisazione perché questo modo di procedere mi sembra proprio emblematico di un meccanismo che si è messo in moto e che nasconde, come ultima istanza, la volontà di non fare un processo riformatore serio e di far ricadere sui nostri lavori questo alone di grottesco che la proposta della istituzione della provincia autonoma di Bergamo mi sembra rappresentare nel modo migliore (*Applausi dei deputati del gruppo del CCD*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bicocchi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BICOCCHI. Signor Presidente, noi voteremo contro l'emendamento Stucchi 57.26.

Voglio però cogliere l'occasione per esprimere qualche breve valutazione politica, prima di entrare nel regime del contingentamento, in cui sarà sempre più difficile esprimerle per una componente di minime dimensioni come la nostra.

Voteremo contro l'emendamento in esame — lo ripeto — perché riteniamo non sia possibile proporre l'istituzione di una singola provincia ed anche perché ravvisiamo una tendenza della lega — che non condividiamo — ad attribuire l'autonomia alle province fino al punto di assegnargli la potestà legislativa (e su questo dissentiamo).

Detto questo, tuttavia, crediamo di dover reagire contro alcuni interventi — il collega Giovanardi è stato l'ultimo — che tendono a configurare la lega e chi si oppone come dei rompiscatole che vo-

gliono impedire il serio processo riformatore che gli altri vogliono portare avanti.

ROLANDO FONTAN. Ma dai ancora ascolto a Giovanardi?

GIUSEPPE BICOCCHI. Questo è veramente inaccettabile e intollerabile. Intanto abbiamo forti dubbi sul serio processo riformatore che volete portare avanti, comunque è diritto e dovere esprimere le proprie opinioni in libertà, senza questo martellamento continuo sulla non serietà delle posizioni altrui rispetto alla discutibile serietà degli altri.

E allora, che la lega porti avanti in Italia, in questo Parlamento — e io non voglio certo difendere la lega — il federalismo è una cosa che nessuno può seriamente contestare. Lo hanno imposto all'attenzione nostra e del paese e questo nessuno può provare a negarlo. Che poi ci possa essere un rito anche strumentale ad una battaglia politica non è una cosa che spaventa, né sembra strano; ma si risponde a questo, Giovanardi e colleghi, contrapponendo seriamente proposte di vero federalismo e non polemiche sui retropensieri della lega o di chi altro intorno ad essa. Questo mi sembra veramente sbagliato.

E allora, siccome di federalismo fino ad oggi in queste proposte costituzionali non è emerso quasi nulla, se non la parola, e neanche quella pronunciata con chiarezza, credo sia il caso di misurarci in concreto sulle proposte che vanno in quella direzione. Concludo anche rilevando che mi pare si stia attuando — si vede nei voti — da una parte un convergere tra la lega e i gruppi per l'UDR-CDU/CDR e forza Italia, e dall'altra parte, invece, una posizione di grande difficoltà non solo del centro-sinistra, che è compatto nell'altra direzione, ma di alleanza nazionale che in gran parte converge nella sostanza con la proposta centralistica che emerge dalla maggioranza (*Applausi dei deputati del gruppo misto-per l'UDR-patto Segni/liberali*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bono. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO. Signor Presidente, premetto che avevo chiesto di parlare precedentemente per far rilevare che nell'ultima votazione, concernente un emendamento di rilevante interesse politico, era andato in blocco il mio dispositivo di voto.

Il dibattito su questo emendamento riguardante l'autonomia della provincia di Bergamo mi spinge a qualche brevissima riflessione. Ho la sensazione, Presidente, che il Parlamento stia raggiungendo e superando tutti i Guinness dei primati di provincialismo esasperato e istituzionalizzato. Discutiamo da giorni di concetti localistici che hanno una valenza relativamente importante, che non dovrebbero avere comunque allocazione all'interno di un dibattito sulla riforme costituzionali, cercando di mascherarla come una grande conquista di ordine giuridico e politico generale. Forse allora andrebbe fatto anche un richiamo da parte sua, Presidente, ad un atteggiamento che si mostri nei confronti dei lavori della bicamerale un po' più elevato rispetto alle contingenze e ai richiami della giungla che derivano dall'appartenenza territoriale.

Siamo tutti deputati della Repubblica nel momento in cui siamo eletti, non possiamo trasferire in un dibattito che ha una valenza generale di riorganizzazione della nostra Carta costituzionale vicende di questo tipo. Oso dire che discutere un emendamento di questo genere è in qualche modo una mortificazione dei principi di rilievo costituzionale a cui noi ci dovremmo attenere. Come diceva Giovanni - e condivido - qui si rischia che tra un po' si presenterà una proposta di autonomia per il quartiere « X » della città « tal dei tali », magari perché lì c'è una colonia di albanesi, che avendo un'etnia diversa, hanno diritto ad un autogoverno. Ci deve essere un limite e se manca il senso di responsabilità ai colleghi, che almeno i gruppi e la Presidenza richiamino in questo senso ad una discussione più elevata.

PRESIDENTE. Mi pare che le deliberazioni dell'Assemblea vadano nel senso che lei auspica.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pilo. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PILO. Presidente, per quello che vale, volevo ristabilire la verità su questa proposta che riguarda Bergamo. So che in provincia di Bergamo quella proposta è stata elaborata, molto seriamente, su commissione del presidente della provincia, all'indomani delle elezioni provinciali, prima che si parlasse di Commissione bicamerale e mi sembrava un contributo serio ai fini del dibattito sul federalismo. Non sono quindi giuste alcune delle critiche che sono state rivolte a questa proposta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Stucchi 57.26, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Colleghi, vi ricordo che dopo questa avranno luogo altre tre votazioni.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	328
<i>Votanti</i>	325
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	163
<i>Hanno votato sì</i>	19
<i>Hanno votato no</i> .	306).

Colleghi, dobbiamo ora passare alla votazione degli articoli aggiuntivi, essendo stati tutti gli altri emendamenti accantonati.

Ricordo che gli articoli aggiuntivi Fontan 57.01 e 57.02 sono preclusi dal voto contrario al principio della confederazione. Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo aggiuntivo Fontan 57.03.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore sulla forma di Stato.* Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore sulla forma di Stato*. Signor Presidente, credo che si possano votare anche i due subemendamenti Comino 0.57.82.11 e 0.57.82.13. Infatti, poiché essi attengono alla potestà legislativa attribuita anche a comuni e province, sono nella sostanza identici agli articoli aggiuntivi che ci accingiamo a votare.

PRESIDENTE. Se ricorda, relatore, c'è un problema, in quanto abbiamo trasferito la materia della potestà legislativa al successivo articolo 58. C'è peraltro un emendamento del collega Benedetti Valentini sul problema della potestà legislativa, sulla quale lei si era espresso...

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore sulla forma di Stato*. Ho capito.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Fontan 57.03, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	329
<i>Votanti</i>	323
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	162
<i>Hanno votato sì</i>	11
<i>Hanno votato no</i> .	312).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Fontan 57.04, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	324
<i>Votanti</i>	321
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	161
<i>Hanno votato sì</i>	14
<i>Hanno votato no</i> .	307).

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore sulla forma di Stato*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore sulla forma di Stato*. Presidente, l'articolo aggiuntivo Valducci 57.05 riguarda materia trattata nell'articolo 63 (mutamenti territoriali), pertanto va riferito a quell'articolo.

PRESIDENTE. Sta bene.

***(Esame articolato – Articolo 58 –
A.C. 3931)***

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione sul complesso dell'articolo 58 del testo costituzionale e dei relativi emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi l'allegato A – A.C. 3931 sezione 1*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Paissan. Ne ha facoltà.

MAURO PAISSAN. Signor Presidente, l'articolo 58, elencando tassativamente le competenze riservate allo Stato e rovesciando il criterio dell'articolo 117 della Costituzione vigente, rappresenta uno degli elementi qualificanti...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Paissan.

Poiché l'articolo in esame è particolarmente importante, prego i colleghi che devono uscire di farlo con una certa celerità in modo da consentire al collega Paissan di svolgere il suo intervento con tranquillità.

Onorevole Paissan, forse ora può continuare.

MAURO PAISSAN. Questa agitazione dell'Assemblea è comprensibile anche in virtù degli auguri pasquali che penso possiamo rivolgerci reciprocamente.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI (ore 11,48)

MAURO PAISSAN. Stavo dicendo che l'articolo 58, rovesciando il criterio dell'articolo 117 della Costituzione vigente è uno degli elementi qualificanti della riforma in senso federale dell'ordinamento della Repubblica. Con la separazione delle funzioni legislative da quelle amministrative, così come del resto aveva già fatto la precedente Commissione bicamerale di riforma della Costituzione, vengono tracciate le invarianze di un forte decentramento delle funzioni verso gli enti locali. L'articolo individua un ambito di competenze sulle quali, pur esplicandosi l'autonomia regionale, è data facoltà allo Stato di dettare la disciplina generale. In tali settori la potestà legislativa delle regioni dovrà muoversi all'interno delle linee generali dettate dalla legislazione statale.

Inoltre, così come nelle altre costituzioni federali — ricordiamo fra tutte quella degli Stati Uniti d'America — è previsto un potere implicito, tendenzialmente indeterminato a tutela dell'ordinamento, da attivarsi di fronte ad avvenimenti non preventivabili, che garantisce l'utilizzo dello strumento legislativo statale nel caso di situazioni eccezionali. Questo è il senso del complesso dell'articolo.

Aggiungo alcune notazioni di merito, che ci interessano in particolare come verdi e come ambientalisti. Ciò che non ci soddisfa in particolare è il declassamento, se così si può dire, della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che fra la prima e l'attuale formulazione è rotolato dal primo al secondo comma. Questo non è un dato solo formale ma anche sostanziale. Si passa da una tutela statale, e quindi omogenea su tutto il territorio, ad

una tutela concorrente tra Stato e regioni, dove l'eventuale conflittualità avrebbe come unico elemento di sofferenza un bene, l'ambiente, che è un valore non suscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro interesse. L'averlo più volte e in diverse sedi rilevato a gran voce non è un capriccio dei verdi né delle associazioni ambientaliste, ma anche la presa d'atto di una consolidata coscienza civile, nonché giurisprudenziale anche dal punto di vista costituzionale, che ha chiarito come l'ambiente costituisca un bene autonomo e unitario.

La complessità dell'organizzazione amministrativa, lo sviluppo della tecnologia e dei comparti produttivi, l'evoluzione delle nozioni alle quali si ricollega l'ambiente, non sempre rendono agevole la fissazione di confini certi per il riparto delle potestà legislative tra Stato e regioni. La materia ambientale rifugge da un'allocazione esclusiva.

Crediamo con forza che nel testo di revisione costituzionale sia necessaria un'esplicita norma che riconosca fra i principi fondamentali il valore della tutela dell'ambiente, che faccia nascere il dovere, in capo alla pubblica amministrazione, di provvedere alla cura di tale bene, e corrispettivamente il diritto del cittadino di rivendicare il godimento di un ambiente sano ed integro in egual misura su tutto il territorio nazionale.

Volgendo lo sguardo alle costituzioni estere — a quelle polacca, jugoslava, portoghese, peruviana, ungherese, spagnola, russa e così via — non possiamo non osservare come in alcuni paesi si sia provveduto ad inserire l'ambiente come valore a sé stante da tutelare. In Germania, per prendere un paese traino dell'Unione europea, viene distinta una legislazione esclusiva da parte dello Stato federale ed una concorrente tra Stato e *Lander*.

Gli emendamenti presentati dalla componente dei verdi del gruppo misto vanno nella direzione di inserire il valore dell'ambiente fra le competenze esclusive dello Stato, quantomeno riproponendo la soluzione della Germania federale.

Il punto di incontro può benissimo essere rappresentato dall'esempio tedesco, in quanto la proposta maturata dalla Commissione bicamerale nel suo complesso sembra, per taluni e forse per molti versi, andare verso il sistema tedesco.

Del resto, non possiamo essere pienamente soddisfatti del fatto che per la prima volta la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appare nel nostro ordinamento costituzionale, almeno come citazione (anzi con qualcosa di più), attraverso l'affermazione che spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Preoccupante ci appare il combinato disposto dell'articolo 58 e del comma 6 dell'articolo 73, che esamineremo a suo tempo e che stabilisce che possano essere istituiti ministeri per le materie riservate alle competenze dello Stato.

Da un lato, il tenore di questa norma sembra essere limitativo del numero dei ministeri; dall'altro, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non essendo materia, come ho appena detto, riservata allo Stato, sembra escludere, addirittura, la possibilità di conservare in futuro il Ministero dell'ambiente. Al riguardo chiediamo un chiarimento al relatore D'Onofrio.

Proseguiamo in questo discorso interpretativo, anche in relazione alla costituzione di un eventuale ministero del territorio che sembra, ad una lettura di questo articolo, egualmente preclusa. Chiedo anche su questo punto un chiarimento al relatore in sede di parere sugli emendamenti.

Di fatto la formulazione adottata dalla Commissione bicamerale rischia di pregiudicare la sostanza del diritto all'ambiente ed azzerare il progresso cui era giunta l'interpretazione giurisprudenziale (insisto: anche dal punto di vista costituzionale). Infatti, se passerà questa formulazione o se passerà senza una precisa interpretazione e senza eventuali chiarimenti del relatore in sede di discussione,

il bene ambiente non potrà più essere assunto in maniera unitaria, se non all'interno delle singole regioni.

In un'ottica strettamente conservazionistica appare evidente che un sistema come quello che emerge da questa formulazione, laddove comporti l'assegnazione di tutti i compiti di gestione alle regioni, rischia di indebolire la salvaguardia dei valori naturali, la difesa del suolo e degli ecosistemi. Tali interessi ricadono spesso su territori che travalicano i confini amministrativi delle regioni, sui quali occorre garantire l'uniformità di indirizzo e il coordinamento degli interventi, non essendo sufficiente intervenire in un momento successivo in caso di crisi, poiché in tali circostanze la crisi corrisponde alla perdita del valore da proteggere. Questa è una regola fondamentale per tutto ciò che attiene al tema dell'ambiente.

Peraltro perderebbe valore l'individuazione di un interesse nazionale attribuita ad una determinata area, come ad esempio il bacino idrografico nazionale, la quale non si evidenzia soltanto attraverso la particolare valenza dell'area stessa, ma si sostanzia anche nella tutela a vantaggio di tutta la collettività.

In merito vale la pena ricordare che, addirittura negli Stati confederati, come il Canada e gli Stati Uniti d'America, la competenza amministrativa su talune aree naturali è del tutto sottratta agli Stati membri. In questa direzione va un emendamento da noi presentato, affinché la rappresentatività di un'area naturale di interesse nazionale non venga sottratta alla cura degli organismi centrali. È da sottolineare che, laddove si è verificato il contrario, come in Germania, è accaduto che le autorità internazionali non abbiano riconosciuto a quelle aree protette la qualifica di parchi nazionali, nonostante la loro denominazione da parte dello Stato.

Solleliamo una critica aspra su questo punto, a meno che il relatore non confermi in sede di dibattito che la dizione di bene ambientale richiama chiaramente, concretamente, esplicitamente — come peraltro sarebbe giusto — la realtà dei

parchi e delle oasi naturali. Ovviamente noi siamo per la correzione del testo, ma facciamo appello al relatore per avere almeno un chiarimento di cosa lui intenda per bene ambientale, in modo che ciò possa fare testo riguardo a future interpretazioni.

Il Comitato ha recepito un mio emendamento con cui è stato riformulato l'arcaico concetto di poste e telecomunicazioni in quello più moderno ed adeguato, oltre che cogente, di ordinamento della comunicazione (che richiama il contesto dei *media* e non soltanto un servizio del secolo scorso come le poste). Sono sicuro che se la stessa sensibilità si applicasse anche a tutta la tematica ambientale, si potrebbe avere un netto miglioramento di tutta questa parte del testo attraverso gli emendamenti presentati dal gruppo dei verdi.

In conclusione ripropongo, confidando nella loro accettazione, alcuni emendamenti qualificanti da noi presentati, che riguardano tre ambiti. Il primo interessa la materia di cui ho appena parlato: la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Il secondo concerne la necessità di introdurre fra le competenze statali il concetto di governo del territorio; so che anche altri gruppi ed altri colleghi propongono questo inserimento, quanto mai doveroso. Governo nel territorio inteso come norma quadro urbanistica: tutto ciò che ha a che fare con la proprietà fondiaria, con il regime dei suoli e con la tematica connessa, assolutamente decisiva per il futuro del nostro paese. Il terzo ambito delle nostre proposte emendative riguarda un altro tema che ci sta particolarmente a cuore: la tutela degli utenti e dei consumatori, uno di quei diritti nati da sensibilità più nuove, più recenti, più innovative: si tratta, per eccellenza, di una materia omogenea da riservare all'insieme del territorio nazionale. Analoga tutela è già prevista da normative europee: a maggior ragione deve essere prevista e inserita nella Carta costituzionale.

Speriamo che questi tre ambiti tematici, sui quali noi abbiamo presentato subemendamenti al nuovo testo del Co-

mitato, siano valutati con attenzione dalla Commissione e poi approvati dall'Assemblea con uno scatto di sensibilità dei colleghi deputati (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Procacci. Ne ha facoltà.

ANNAMARIA PROCACCI. Signor Presidente, anch'io voglio sottolineare con forza la rilevanza particolare che l'articolo 58 assume per i verdi, per il mondo ambientalista e — ritengo — per tutte le forze politiche. Come abbiamo già ripetutamente proposto all'Assemblea questa norma va modificata, nel senso di inserire nella potestà legislativa dello Stato anche la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi.

Ritengo che in quest'aula, al di là delle appartenenze politiche, ci sia ormai un comune sentire sull'ambiente riconosciuto come valore, sull'ambiente sentito come elemento irrinunciabile per i cittadini, avvertito come fattore unitario. Ritengo di poter fare questa affermazione perché la trovo spesso verificata nel corso della nostra attività legislativa. La riformulazione che il relatore D'Onofrio ha voluto fare del testo ha però mortificato questa nostra convinzione comune. È proprio al senatore D'Onofrio, allora, che io mi rivolgo.

Questa ristesura dell'articolo 58, Presidente, colleghi, relatore, mortifica l'ambiente, che non è più visto come diritto di tutti, come valore irrinunciabile e bene unitario, proprio perché viene a mancare quella totale omogeneità degli interventi rispondente all'esigenza della piena fruizione dell'ambiente da parte di tutti i cittadini. Come sappiamo, colleghi, nella prima parte è rimasto tutto ciò che attiene ai beni culturali ed ambientali. Sappiamo bene che c'è una netta differenza tra beni culturali ed ambientali e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ed io ritengo — anche guardando alla giurisprudenza — che sia ormai possibile affermare serenamente e con largo consenso che nella definizione di beni culturali ed ambientali rientra non soltanto l'eccezio-

nale peculiarità del patrimonio storico, archeologico ed artistico del nostro paese, ma rientrano, a pieno diritto, anche tutte le risorse naturali che hanno rilevanza nazionale — penso ai parchi nazionali — o anche riconoscimenti internazionali: mi riferisco, ad esempio, ai riconoscimenti che sono più volte provenuti al nostro paese da parte dell'UNESCO. Dunque, ripeto, anche i parchi nazionali sono a buon diritto un elemento portante della definizione di beni culturali ed ambientali.

D'altra parte, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ha una rilevanza che noi non possiamo porre in una sorta di serie B, quindi in una posizione di subordinazione o — lasciatemelo dire — di sottovalutazione. Spesso, in questa categoria di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi è presente un nesso molto importante, quello tra diritto all'ambiente e diritto alla salute, che quindi ha rilevanza per tutti i cittadini. Cito qualche esempio: le emissioni in atmosfera, il problema dei bacini idrografici, il problema dell'inquinamento delle acque del mare. Vi è quindi un rapporto tra ambiente e salute, come diritto di tutti: ma, relatore D'Onofrio, colleghi, è un errore voler porre la categoria della tutela ambientale solo nel regime di concorrenza legislativa tra Stato e regioni, perché ciò presuppone un'impostazione secondo cui è possibile una frammentazione dell'ambiente, mentre questo è per eccellenza un bene unitario.

Voglio ricordare a questo proposito, tra le altre, la sentenza della Corte costituzionale del 1986 che si occupò con tanta forza (e, lasciando un'impronta importante anche per il legislatore) di questo tema, in modo inequivocabile e, direi, definitivo, segnando veramente una svolta: l'ambiente come valore unitario per eccellenza. Quali possono essere le conseguenze negative di un'impostazione di serie B per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi? Faccio solo alcuni esempi: prima di tutto, il fatto di compromettere, forse in modo irreversibile, il bene ambiente di per sé. Ritengo che questa sia forse la conseguenza più grave, il pregiudizio più negativo. Ancora: parlo in questa

categoria B porta alla frustrazione, almeno in parte, di tutta la legislazione ambientale che abbiamo voluto e saputo costruire in questi anni (ricordo, solo per citare un esempio, la legge n. 183 del 1989 sul regime dei suoli, sul problema dei bacini idrografici e così via). Ma nascerebbe altresì un pregiudizio anche per quanto riguarda l'applicazione di alcune convenzioni internazionali.

Da questi punti discende un'insoddisfacente applicazione del diritto all'ambiente per tutti i cittadini, che ritengo debba essere una delle preoccupazioni più forti presenti in quest'aula. Ho citato poco fa le convenzioni internazionali: siamo spesso chiamati, proprio in quest'aula, a lavorare sull'onda di queste convenzioni internazionali, in particolare in materia ambientale, rispetto a quelli che ho definito grandi appuntamenti, non formali, decisivi, come quello di Rio de Janeiro, come quello più recente di Kyoto. Essi danno ancora una volta la dimostrazione che tutto quello che è questione ambientale è non riducibile, non divisibile, non passibile di essere frammentato, perché quella ambientale è una questione globale, davvero generale, complessa e spesso planetaria.

Anche ispirandosi a questa esperienza, alle emergenze ambientali, alla grande questione dell'ambiente, molti paesi hanno legiferato in questo senso. Non voglio ancora una volta richiamare in questo mio intervento le esperienze costituzionali di altri paesi, però ritengo, colleghi, relatore, Presidente, che dovremmo guardare con maggiore attenzione a quello che altre Carte costituzionali hanno voluto scrivere in questa materia. Sono completamente d'accordo con tutti coloro, non soltanto i verdi, che oggi avanzano la necessità e l'urgenza di porre nell'articolo 58 anche il problema del territorio e credo che questo articolo 58 debba essere valutato con molta attenzione, perché è davvero uno dei punti di snodo di una nuova Costituzione.

Se vogliamo essere pienamente rispondenti al compito che ci siamo voluti assumere, colleghi, di riscrivere una parte

della Carta costituzionale, credo che questo sia uno dei punti dirimenti. Mi lasci dire, Presidente, che trovo in un certo senso paradossale che, proprio nel momento in cui, dopo cinquant'anni, questo paese si accinge a riscrivere una parte della sua Costituzione, si ponga l'ambiente (se così rimarrà il testo, ma mi auguro che non avvenga) in una sorta di mortificazione e di scrittura minore, dimessa. Quando invece le cose sono profondamente cambiate: giustamente l'onorevole Paissan ricordava la letteratura giurisprudenziale, che meriterebbe molte citazioni perché è quella che ha contribuito a scrivere il diritto all'ambiente prima ancora che il legislatore si assumesse pienamente questo compito. Una letteratura giurisprudenziale rispetto alla quale ritengo che sarebbe antistorico voler tornare indietro.

Ancora più importante — permettemi, colleghi — è il fatto che dobbiamo essere in grado di calare nell'articolo 58 una maturazione civile, che è quella nostra, comune, condivisa, al di là di ogni appartenenza politica e partitica, ma è anche quella degli italiani, che sicuramente è profondamente cambiata, si è evoluta, ha messo profonde radici nella coscienza comune di questo paese. C'è un aspetto che forse può aiutarci a riflettere meglio su questo punto: la voce del mondo ambientalista, delle tante associazioni ambientaliste, quelle storiche e quelle più recenti, che tutte insieme — attenzione — ripetutamente si rivolgono al Parlamento in ordine alle nostre attuali scelte ambientali, con particolare riferimento proprio al nostro compito, proprio all'articolo 58 della proposta di nuova Costituzione. Credo, collega D'Onofrio, che noi dovremmo ascoltare queste voci dell'ambientalismo italiano con estrema attenzione, perché quel grido di allarme viene da un'esperienza storica, culturale straordinaria e che non è certo stata soltanto un'esperienza italiana, ma di carattere internazionale. Se oggi dall'ambientalismo italiano ci viene l'invito — accalorato, vorrei dire — a ripensare con attenzione l'articolo 58, ritengo che ab-

biamo il dovere di meditare su queste parole. Abbiamo la possibilità — e vorrei dire che dobbiamo averne la voglia — di scrivere meglio questo articolo così importante per il nostro paese e quindi di modificarlo. Questa è la preghiera, l'invito che rivolgo prima di tutto al relatore, ma a tutti, veramente a tutti i colleghi, perché se ognuno, nel decidere in questa fase del nostro lavoro sulla Costituzione, è padrone più che mai della propria coscienza, al di là di ogni appartenenza, ritengo che lo debba essere in modo straordinario quando noi parliamo di problemi come quelli ambientali, che non sono solo nostri ma che porranno le basi per i diritti — quali diritti e quali problemi — delle generazioni future. C'è anche un problema di diritti infragenerazionali posto alla base, dentro questo articolo 58. Dunque, una modifica e noi abbiamo presentato diversi emendamenti, sui quali torneremo per rivolgerci all'Assemblea.

Presidente, voglio concludere questo mio breve intervento con un forte rammarico. Proprio perché è nostro desiderio lavorare bene — e non è un compito facile — ritengo che le misure adottate sui tempi degli interventi siano anch'esse misure di grande mortificazione. Un dibattito come questo, per esempio, meriterebbe altri spazi, meriterebbe possibilità di discutere in modo approfondito, proprio perché un giorno possiamo essere sereni, se non orgogliosi, del nostro lavoro. Spero che una valutazione positiva noi verdi la potremo dare al termine dell'esame dell'articolo 58, affidando alla vostra attenzione, alla vostra riflessione queste considerazioni (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Procacci. Lei sa che le cose che si dicono nel Parlamento hanno un'eco importante anche quando l'aula non è affollata. È una strana cosa: a volte i bei discorsi sono noti anche a coloro che non hanno avuto l'opportunità di ascoltarli.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bاندولي. Ne ha facoltà.

FULVIA BANDOLI. Signor Presidente, penso anch'io che l'onorevole Procacci abbia ragione e come lei anche altri che lo hanno sottolineato. Nonostante le parole del Presidente Biondi, ci si deve rammaricare un po' del fatto che quando si parla dell'autonomia del Veneto, di Bergamo alta o di Bergamo bassa, l'aula sia piena e che quando invece si parla di tutela dell'ambiente e del territorio manchi un'attenzione di quegli stessi parlamentari che poi, se il Veneto e la Lombardia si allagano, tornano tutti puntualmente in aula a chiedere denari per riparare i danni delle alluvioni, del dissesto idrogeologico.

È una logica diciamo di responsabilità per lo meno curiosa.

La tutela e la gestione del territorio sono fatti di rilievo nazionale ed io credo — lo dico a nome del gruppo dei democratici di sinistra — che la Commissione bicamerale, che ha svolto un lavoro prezioso per tutti noi, debba consentire su questo punto qualche critica strutturale al suo lavoro, qualche possibilità di ripensamento.

La tutela e la gestione del territorio sono grandi fatti nazionali perché quando un paese — il nostro paese! — spende 140 mila miliardi in cinquant'anni per riparare i danni delle alluvioni e delle frane, significa che ha un grande problema nazionale, che non può essere risolto nel perimetro circoscritto di nessuna provincia, di nessun comune, di nessuna regione. Vuol dire che abbiamo un paese, come diceva Antonio Cederna, che è a brandelli perché è stata fatta una politica territoriale sbagliata, perché si è cementificato in modo eccessivo ed oggi ne paghiamo i prezzi.

L'assenza di ogni riferimento alla questione del governo del territorio (ed io su questo mi concentro perché sulle altre cose sono completamente d'accordo con quanto hanno detto gli onorevoli Paissan e Procacci in ordine alla unitarietà della questione ambientale e sul fatto che anche questo punto andrebbe « reso » nella prima parte dell'articolo 58) nel testo finale della nuova Costituzione, nella sua

parte riguardante l'ordinamento federale della Repubblica, sarebbe un errore politico e non una distrazione, le cui conseguenze sulla salvaguardia del territorio e sul processo di risanamento e riorganizzazione delle città italiane sarebbero sicuramente molto preoccupanti.

Voglio dire cioè che non vi siete dimenticati un argomento tra gli altri, vi siete dimenticati l'assetto, il governo del territorio sul quale poggiano tutte le attività economiche e sociali di questo paese.

Vale la pena ricordare che nel Trattato di Maastricht e nei suoi aggiornamenti per esplicita volontà di tutti gli Stati membri non è compresa l'urbanistica perché ogni Stato membro voleva mantenere su tale rilevante e delicata questione la propria sovranità esclusiva.

Quindi anche noi, come Italia, abbiamo espresso questa opinione, ma poi incredibilmente nel tradurre, nell'applicare, nell'andare a mettere mano alla Costituzione, ci dimentichiamo che in sede europea abbiamo rivendicato per lo Stato quel diritto sovrano e lo spezzettiamo con un federalismo che non è tale (a volte infatti il termine federalismo viene usato molto a sproposito, e questo è uno di quei casi), lo spezzettiamo in tante parti tra loro non collegate.

Da un lato, dunque, non è possibile l'emanazione di direttive comunitarie orientative o vincolanti per tutta l'Unione europea e, dall'altro, una eventuale cessione totale di sovranità in queste materie da parte dello Stato alle istanze di scala inferiore determinerebbe una situazione nella quale tali istanze si troverebbero ad operare dal punto di vista dei grandi orientamenti nel vuoto assoluto e senza riferimenti certi.

Credo quindi che oltre ad un errore politico stiate e stiamo compiendo anche un obbrobrio dal punto di vista della coerenza legislativa.

È assai probabile, anzi è sicuro, che questo genererebbe una confusione normativa enorme, trattamenti non uniformi dei diritti dei cittadini (con ciò mi riferisco anche ai diritti di tutela degli utenti,

come diceva l'onorevole Paissan), su tutto il territorio nazionale. Perché chi potrebbe impedire che una regione decidesse che il proprio regime dei suoli o degli espropri segue certi criteri o certi parametri ed un'altra regione ne segue altri, determinando così una differenza dei cittadini — e non una indifferenza dei cittadini, come dovrebbe essere giusto — di fronte alla legge e di fronte allo Stato, che credo sia molto pericoloso affermare all'interno di una Costituzione?

Infine, la stessa tutela in Costituzione della competenza statale in materia di ambiente, trasporti, paesaggio e beni culturali rischia di essere vanificata o fortemente settorializzata dalle evidenti, diffuse e profonde interconnessioni che questi temi hanno con il governo del territorio. Ma è ancora così difficile — lo domando anche al relatore — capire che quando parliamo di trasporti, di paesaggio, di fiumi e di acqua parliamo di territorio? Anche quando parliamo di mare parliamo di territorio, territorio sommerso, ma sempre territorio nazionale. È una parola strategica nel linguaggio dell'Europa. Come avete fatto a dimenticarla?

Ciò detto, occorre valutare quale sia il modo più corretto ed opportuno di inserire in una Costituzione di tipo federale una competenza residua dello Stato in materia. Penso che qualche suggerimento possa essere trovato nella costituzione federale tedesca, che abbiamo più volte richiamato. Ebbene, la costituzione federale tedesca, all'articolo 75, parla di una possibilità per lo Stato di emanare leggi-cornice — sono quelle che in Italia chiamiamo leggi-quadro — in materia di protezione della natura — cito la costituzione tedesca —, del paesaggio e di ripartizione delle terre, di pianificazione territoriale e del sistema delle acque.

La costituzione tedesca è ancora più specifica di quanto vi chiediamo noi con i nostri emendamenti. Infatti, con un nostro emendamento noi chiediamo l'inserimento del termine governo o tutela del

territorio, mentre la costituzione tedesca parla di pianificazione, che è un termine ancora più specifico.

Nella situazione italiana ciò può essere risolto riconoscendo allo Stato la possibilità di emanare norme di principio o leggi-quadro che servano da riferimento generale per l'attività normativa delle regioni e delle altre istanze locali.

Voglio ricordarvi che è in corso di discussione presso la Commissione ambiente e territorio della Camera dei deputati proprio la nuova legge-quadro per il governo del territorio. Ebbene, se in questa Costituzione non ripristineremo la possibilità per lo Stato di adottare leggi-quadro in materia di governo del territorio, possiamo interrompere subito la discussione su questo provvedimento, perché non si capisce altrimenti chi ci autorizzi a farlo.

Credo, quindi, che si dovrebbe prevedere l'inserimento del termine governo del territorio tra le materie indicate nell'articolo 58 relativamente alla possibilità per lo Stato di adottare disposizioni-quadro di carattere generale che avrebbero naturalmente un valore di principio orientativo per i livelli subordinati. In tal modo il governo del territorio sarebbe comunque una competenza delle regioni e delle altre istanze locali, ma verrebbe esercitato, come è giusto, sulla base di principi di carattere generale. Si potrebbe dire, ad esempio, in una legge-quadro che è fatto obbligo di costruire solo ad una certa distanza dalle coste. Tale obbligo dovrebbe essere imposto a tutte le regioni italiane, senza consentire alcuna forma di discrezionalità, perché si tratta di un principio di salvaguardia delle coste. Ma se non lo prevediamo in una legge-quadro, non sarà tale.

Un simile modo di procedere non significa limitare il federalismo, bensì dare regole, certezze e tutelare il territorio e l'ambiente. Ci si lamenta dei dissesti e delle alluvioni, del fatto che si è costruito nell'alveo dei fiumi e che si sono cementate le coste; ma questo è successo perché non c'era un principio cogente e preciso che consentisse alle regioni di avere la

libertà di pianificare, ma di farlo, come avviene in tutti i paesi d'Europa, rispettando principi generali validi su tutto il territorio. Non si tratta di una molteplicità di regole, ma solo di alcuni principi di fondo.

Ne ho citato uno, quello della salvaguardia delle coste, che è il più importante perché in Italia le coste sono lunghe migliaia di chilometri e non rappresentano una piccola parte di territorio.

Dobbiamo tener conto di tutti questi elementi nel momento in cui modifichiamo la Costituzione perché l'Italia è il paese d'Europa che presenta il più alto tasso di abusivismo edilizio. Non possiamo fare questa denuncia solo in riferimento alla valle dei templi di Agrigento, a Pompei o alle costruzioni abusive sugli arenili nei confronti delle quali non si può procedere con provvedimenti di sanatoria di qualunque natura, ai quali peraltro noi ci opporremo con tutte le nostre forze in virtù dei principi di civiltà e di legalità tipici di un paese moderno.

Per queste ragioni l'Assemblea dovrebbe correggere il limite contenuto in questo articolo, senza con questo dar luogo a dibattiti laceranti. Siamo infatti di fronte a un problema non ideologico ma di sensibilità culturale, politica e di adeguamento della cultura politica italiana a quella degli altri paesi europei. Al traguardo di Maastricht non si arriva solo attraverso la moneta unica, ma anche attraverso regole unitarie di governo dell'ambiente, del territorio, dell'ecosistema.

Concordo, per le osservazioni espresse dal collega Paissan, sulla necessità di tutelare i diritti degli utenti e dei consumatori. Se tale materia poteva sembrare marginale fino a dieci o quindici anni fa, oggi non lo è più.

Per quanto riguarda le definizioni dei ministeri, esse dipenderanno anche dall'attribuzione delle singole materie di competenza. Anche questo è un argomento sul quale non c'è chiarezza. Noi democratici di sinistra siamo sempre stati convinti che la soluzione migliore, come avviene nella maggioranza dei paesi europei, sarebbe quella di creare un unico

ministero dell'ambiente e del territorio perché quello dei lavori pubblici è un ministero tipico del dopoguerra che non ha più ragion d'essere alle soglie del 2000. I paesi europei sono organizzati in questo senso, cioè hanno creato i ministeri dell'ambiente e del territorio, ministeri dei trasporti e delle infrastrutture, accorpando alla specifica materia la competenza relativa alle infrastrutture. Il concetto di lavori pubblici non esiste negli altri paesi europei e quindi non esistono neppure ministeri per i lavori pubblici. Questo termine dovrebbe essere abolito anche nel nostro paese, ovviamente in modo graduale. Ciò di cui l'Italia ha bisogno è un piano nazionale delle infrastrutture civili di prima necessità, secondo quanto è stato deciso da questo Parlamento in sede di legge finanziaria, un ministero dell'ambiente e del territorio, un ministero dei trasporti e delle infrastrutture, mentre non serve un grandissimo, enorme ministero dei lavori pubblici che ormai si dedica a materie di assetto territoriale (*Applausi dei deputati dei gruppi dei democratici di sinistra-l'Ulivo e misto-verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, l'articolo 58 è il punto nodale del nuovo assetto della riforma relativa allo Stato. Rappresenta un punto nodale perché in effetti introduce una vera e propria rivoluzione. L'attuale articolo 117 della Costituzione, che disciplina i rapporti tra Stato e regioni, per quanto riguarda le competenze viene completamente ribaltato. Si passa cioè da una competenza specifica, oggi attribuita alle regioni, ad una competenza residuale, con l'esclusione di quelle materie che sono riservate alla competenza legislativa dello Stato. Questo è un punto importante perché rappresenta l'avvio di quel percorso che è stato già iniziato con alcune leggi ordinarie e che porta a quello che possiamo definire un regionalismo spinto o principio di sussidiarietà, che dalla nostra parte poli-

tica è stato sempre proposto: naturalmente, non è e non può essere il federalismo, come pure viene inteso. A parte le questioni di carattere terminologico, credo che esso non possa essere inteso come federalismo perché — anche secondo la migliore dottrina costituzionale — il federalismo è un processo inverso: tende, cioè, a mettere insieme più entità diverse — per ragioni culturali, etniche e storiche — che hanno una loro autonomia ed una loro sovranità. Queste entità vengono a mettersi insieme in uno Stato che diventa uno Stato federale. Lo stesso processo avviene per gli Stati nazionali che danno vita a confederazioni. Per esempio, il processo in questo momento in atto di unificazione politica dell'Europa — a prescindere dall'aspetto monetario — è un processo che tende appunto ad unificare vari Stati nazionali, che tendono poi a formare una confederazione di Stati che hanno in comune alcune questioni importanti (a parte quelle che restano poi di politica nazionale).

Dico questo perché in effetti questo processo di regionalismo o di attuazione di un principio di sussidiarietà, per quanto riguarda la legislazione è un processo che naturalmente non deve tendere assolutamente ad una parcellizzazione non solo del territorio, ma anche di vari interessi. Deve soltanto tener conto di quelle che sono le specificità degli enti territoriali attualmente esistenti, come le regioni, che in questo modo vedono accresciuti i loro poteri (che a loro volta possono essere anche delegati o subdelegati alle province, ai comuni e ad altre entità territoriali).

Ciò significa quindi che bisogna tener conto di due aspetti, che per la verità sono in linea di principio riconosciuti in questa riforma. Il primo è legato al fatto che alcune competenze di rilevanza nazionale — possiamo dire quindi che sono unificanti — vengono mantenute allo Stato proprio come competenza legislativa e che, inoltre, lo Stato ha la possibilità di dare direttive per tutte le altre materie che non sono riservate esclusivamente alla sua competenza legislativa, ma che co-

munque comportano la possibilità di emanare direttive unificanti per tutto il territorio nazionale (alle quali, naturalmente, la legislazione regionale deve uniformarsi).

Un ulteriore principio — e questo è il secondo aspetto che vorrei sottolineare — è contenuto nel testo dell'ultimo comma dell'articolo 58: si tratta — direi — di un principio di sostituzione, legato cioè al momento in cui il Governo centrale può sostituirsi agli organi ed ai comuni, alle province ed alle regioni, « nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica ».

Tutto questo contraddice già una proclamazione, che mi sembra più che altro un'enunciazione quasi di principio, un voler affermare qualcosa che poi nella sostanza non è e non può essere. Quel principio che abbiamo introdotto, con il nostro voto contrario, cioè che tutti gli enti territoriali, comune, provincia e anche città metropolitane, sono sullo stesso piano dello Stato, entità che si trova quindi su un piano parallelo rispetto alle altre. Naturalmente questa non solo è una contraddizione rispetto all'articolo 58, ma è anche una contraddizione sul piano logico. Come si potrebbe affermare che lo Stato riserva a sé competenze che sono generali, di legislazione, quindi unificanti sul piano nazionale e poi porre sullo stesso piano delle altre entità territoriali l'entità Stato, riservando poi ad un altro concetto, quello di Repubblica, una valenza diversa e superiore? Ripeto, è una contraddizione, non voglio fare accademia, ma dobbiamo sottolineare che da un punto di vista di scientificità è certamente una conclusione che non può assolutamente essere accettata.

Tornando alla divisione di competenze, quindi alla riserva, l'emendamento presentato dalla Commissione, che ha dato luogo a vari subemendamenti, alcuni a nostra firma, ha in un certo senso reintrodotta modifiche. Potrei dire che alcune sono solo di carattere sistematico, perché spostano la collocazione, che unificano alcune competenze, che ne collocano altre in maniera diversa rispetto alle precedenti. Su questo non ci sono obiezioni di

fondo. Ci sono invece obiezioni sullo spostamento che si è fatto di alcune competenze riservate in un primo momento allo Stato e che sono state invece relegate nella seconda parte, cioè quella parte che indica soltanto i principi ai quali le regioni devono attenersi nella potestà legislativa che viene ad esse affidata.

Queste materie hanno formato oggetto di tre subemendamenti, che recano la mia prima firma, che riguardano soprattutto le grandi vie di trasporto, le poste e le telecomunicazioni, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia. Si tratta di tre argomenti che non possono certamente, non tanto per la loro importanza e perché le regioni non potrebbero su queste materie avere una competenza riservata o delegata ad esse, ma soprattutto perché si tratta di questioni che certamente riguardano l'intero territorio nazionale. Non è soltanto un problema di indicazione di principi, ma si tratta di questioni che potrebbero generare addirittura dei conflitti tra regione e regione, tra territorio e territorio. Come si fa, per esempio, a prevedere la grande rete di trasporto in un ambito regionale? Il trasporto aereo certamente supera l'ambito regionale; non abbiamo regioni così vaste come in altri paesi per cui il trasporto aereo si può organizzare nell'ambito di una stessa regione, non credo che questo sia possibile nel nostro paese. Così anche le grandi reti ferroviarie non possono essere spezzettate; ci sono le reti locali, ma le grandi reti di comunicazione ferroviaria devono naturalmente rispondere ad esigenze di carattere nazionale. Questa è una disciplina che deve essere regolata con leggi dello Stato. Così pure il trasporto marittimo.

Quindi, tutto ciò che attiene ai trasporti non può essere collocato nella seconda parte della Costituzione. Lo stesso discorso vale per le poste e le telecomunicazioni. Il servizio postale è stato sempre, per tradizione, assicurato, gestito dallo Stato, ma soprattutto organizzato su scala oggi nazionale-internazionale.

Certo quello delle poste è un servizio che non può e non deve essere oggetto soltanto di direttive e poi venire affidato ad una regolamentazione regionale. Oggi, peraltro, alle poste è associato il settore delle telecomunicazioni, il che significa televisioni, reti via cavo ed altri mezzi di comunicazione man mano sempre più progrediti in virtù delle nuove scoperte tecnologiche. Anche questa, quindi, è una disciplina che deve essere gestita in ambito nazionale, che non può essere affidata alle realtà locali, a parte naturalmente le reti locali e tutto ciò che si svolge in ambito appunto locale e regionale.

La terza questione riguarda un altro aspetto ineliminabile del problema, vale a dire la produzione e distribuzione dell'energia. Vorrei ricordare che negli anni sessanta sull'energia c'è stata una grande battaglia condotta proprio dalla sinistra per la nazionalizzazione delle fonti di energia. L'energia è qualcosa che costituisce l'ossatura dell'economia di un paese e quindi richiede una politica di carattere generale e nazionale, che riguarda naturalmente anche tutto ciò che attiene alla sua produzione, al trasporto e alla distribuzione. Mi riferisco all'energia elettrica, ma anche ad altre forme di energia.

Anche a questo proposito vi sono localizzazioni che possono interessare una o più regioni, ma il problema trova collocazione nella politica dell'economia nazionale, non può assolutamente essere demandato a direttive generali.

Prescindo da altri aspetti marginali che sono oggetto di emendamenti da parte del mio gruppo. Per quanto riguarda però le questioni principali che ho richiamato affronteremo il dibattito sugli emendamenti ponendo con forza la necessità di riservare questi settori allo Stato ed alla politica nazionale. Questi tre settori, infatti, sono assolutamente inalienabili e non possono essere oggetto di scelte politiche ed economiche in ambito locale, anche per gli inevitabili conflitti che potrebbero determinarsi tra regione e regione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Turrone. Ne ha facoltà.

Senatore D'Onofrio, lei vuole intervenire adesso o dopo l'intervento dell'onorevole Turrone?

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore per la forma di Stato*. Presidente, preferisco prendere la parola dopo l'onorevole Turrone.

PRESIDENTE. Va bene.
Prego, onorevole Turrone.

SAURO TURRONI. Desidero svolgere solo alcune considerazioni su un aspetto che riguarda l'articolo in esame. L'ambiente, gli ecosistemi, il territorio sono costituiti da acque, montagne, coste, fiumi, suoli, boschi, tutti elementi che per la prima volta nel nostro paese si cercò di tutelare in modo indiretto con la legge n. 431 del 1985, introducendo il concetto di salvaguardia ambientale attraverso la tutela del paesaggio.

Si cercò di utilizzare in quella circostanza la competenza dello Stato per assumere un'iniziativa che ponesse l'ambiente ed i suoi elementi costitutivi come condizione per le trasformazioni del territorio, una concezione questa che si è affermata nella coscienza dei cittadini e che è riconosciuta come linea guida delle politiche ambientali, così come è emersa dalle grandi conferenze di Rio, New York e Kyoto. Ricordiamo il titolo delle prime due conferenze, Earth summit, per far comprendere a tutti che non ci si occupa solo di alcuni elementi naturali, di alcuni aspetti ambientali, ma della terra nel suo complesso perché quest'ultima è come l'arco di cui Kublai Kan chiedeva a Marco Polo, che è costituito da tutte le pietre, perché senza pietre non c'è arco. Senza la considerazione di tutti gli elementi che costituiscono l'ambiente del nostro paese, senza un'azione di tutela che possa essere estesa a tutto il territorio dell'Italia, come a Rio ed a New York, non è possibile occuparsi del territorio, cioè della nostra terra, se non è dato di poterla considerare unitariamente e se allo Stato non è

consentito di occuparsi primariamente di ambiente e di ecosistemi e in modo concorrente con le regioni, del territorio, definendo le linee generali di assetto, di organizzazione e di tutela, senza poter stabilire misure complessive e strategiche per il suo corretto utilizzo.

Mi chiedo se i nostri colleghi che hanno lavorato così a fondo sulla revisione della Costituzione si siano chiesti, in un periodo in cui tanto si discute d'Europa, quale sia il motivo per il quale negli altri paesi europei il territorio è ordinato, protetto, non devastato da insediamenti aggressivi, abusivismo, infrastrutture devastanti, dal degrado e dalla bruttezza. Tutto ciò è avvenuto in Italia proprio perché non si è voluto che ci si occupasse del territorio.

Quando un ministro tentò, 38 anni fa, di proporre una legge di riforma per l'uso ed il governo del territorio nel nostro paese si sentì rumore di sciabole. Il disegno di legge fu abbandonato, quel ministro scomparve dalla scena politica e « la speculazione poté ricoprire l'Italia con una repellente crosta di cemento e asfalto »: è stato ricordato Cederna in quest'aula e le parole che egli ha attribuito all'azione devastante nei confronti del territorio sono proprio queste. Ebbene, circa quarant'anni dopo, nel momento in cui si rivede la Costituzione, riteniamo necessario che si riprenda a ragionare perché il nostro diventi veramente un paese europeo, che tratti il territorio come avviene negli altri paesi europei avanzati, ma non solo in quelli.

È proprio di ieri la notizia che San Salvador, un paese del terzo mondo, ha visto riconoscere dalla propria corte costituzionale il diritto di mantenere un bosco, che una strada prevedeva di attraversare, perché il valore e la tutela dell'ambiente sono riconosciuti come beni primari in quel paese e quindi i cittadini hanno il diritto di godere di quel bosco; è più importante infatti quel principio piuttosto che la strada, l'infrastruttura che lo deve attraversare.

Sono questi i principi che devono regolamentare il nostro paese nel mo-

mento in cui ci accingiamo ad entrare nel terzo millennio, ed in questo caso ci vengono insegnati addirittura da un paese del terzo mondo. Eravamo in questa direzione quando, circa 13 anni fa, approvammo la cosiddetta legge Galasso, che imponeva proprio la tutela degli elementi costitutivi del nostro paesaggio, i quali formano lo straordinario museo, la straordinaria memoria, l'eccezionale catalogo della storia del nostro paese e dell'identità del nostro popolo.

Già Mauro Paissan, Annamaria Proccacci e Fulvia Bandoli hanno svolto considerazioni su cui concordo ampiamente.

Ieri ho partecipato ad una conferenza stampa con tutte le associazioni ambientaliste. Il loro grido di allarme riguardo alla questione ambientale dovrebbe essere ascoltato da questo Parlamento. Esse non rivendicano poteri come si sta facendo purtroppo da più parti senza occuparsi dell'oggetto o delle competenze che si rivendicano, ma mettono in campo la loro cultura, la loro sensibilità, la loro ricerca, la loro presenza diffusa sul territorio, la loro conoscenza dei problemi e della loro complessità, perché in questa circostanza la nostra nuova Costituzione superi, in tema ambientale, i ritardi. Ma soprattutto perché il rivendicazionismo localistico non faccia perdere di vista le questioni vere di cui ci stiamo occupando.

Sono stati qui ricordati alcuni dei grandi mali che affliggono l'Italia: i dissesti, le alluvioni, le erosioni del suolo e delle coste, l'inquinamento, e potrei continuare a lungo come altri hanno fatto in modo diffuso, fornendo i dati, le misure, i soldi, e potremmo aggiungere i morti che queste calamità hanno provocato e le dimensioni crescenti che esse hanno assunto. Come possiamo pensare che tali problemi possano essere affrontati ragionevolmente senza una visione d'insieme, con la limitazione dei confini amministrativi, con competenze frammentate? Vorremmo che ci venisse spiegato come si possa intervenire meglio, secondo il principio di sussidiarietà, nei confronti di un problema che ha scala generale all'interno di confini che non hanno alcuna relazione

con l'entità, la natura, la genesi e spesso le conoscenze e la comprensione del medesimo problema.

Vorrei che mi venisse spiegato, infine, come potranno tante amministrazioni locali adottare misure che diverranno in futuro, anche sulla base dei nuovi indirizzi europei e delle nuove acquisizioni scientifiche e culturali, più complesse e più articolate, amministrazioni che spesso hanno dimostrato di non essere in grado in tempi accettabili neppure di rilasciare le autorizzazioni per le trasformazioni di territorio che a loro competono.

Per questi motivi, signor Presidente, onorevole relatore, noi verdi — lo ha detto già il mio capogruppo Paissan — chiediamo sostanzialmente due cose e cioè che la Costituzione riconosca l'ambiente e l'ecosistema come materie che competono prioritariamente allo Stato, che può dettare quindi le linee generali per la loro tutela e protezione, per le misure di riparazione, di prevenzione, di valorizzazione. Non dimentichiamo che la tutela è inscindibile dalla valorizzazione, mentre troppo spesso in quest'aula ho sentito ragionare, per esempio sui beni culturali, sulla necessità di separare questi due aspetti, come se la valorizzazione non fosse una parte intrinseca della tutela e come se sui due aspetti si potesse ragionare in maniera separata.

Insieme con l'ambiente e con gli ecosistemi inseriti nella lettera *a*) chiediamo, quindi, che alla lettera *b*) sia inserita la parola « territorio », per tutti i motivi che qui abbiamo spiegato ripetutamente. D'altra parte ciò accade già in tutti i paesi avanzati dell'Europa e negli stessi Stati Uniti. In conclusione, è necessario che lo Stato definisca le linee generali dell'assetto del territorio per la sua tutela e per il suo corretto utilizzo (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo*).

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore sulla forma di Stato*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore sulla forma di Stato*. Presidente, non è né